

NCTM

Studio Legale Associato

**RINUNCE E TRANSAZIONI NEL  
RAPPORTO DI LAVORO**

**Avv. Michele Bignami**

---

Art. 2113 una norma assai utilizzata e poco considerata

**Art 2113 cod. civ. : norma asimmetrica a tutela del lavoratore**

Le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ. .

## **Cos'è una transazione**

### **Art. 1965 cod. civ.**

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

## **Articolo 1976 Transazione novativa**

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione (1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato (1453 e seguenti).

## **Cosa è una rinuncia**

Rinuncia è l'atto negoziale unilaterale con cui un soggetto dismette, con efficacia traslativa o abdicativa, un diritto di cui è titolare.

## **Nullità**

Il contratto è nullo:

- 1) quando è contrario a norme imperative;
- 2) quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
- 3) quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.);

4) quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);

5) in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto).

La nullità può essere fatta valere **da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice** (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità **non è soggetta a prescrizione**, salvi gli effetti **dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione** (1422 c.c.).

Il contratto nullo **non può inoltre essere convalidato**, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.).

Può invece **produrre gli effetti di un contratto diverso**, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (**cosiddetta conversione del contratto nullo**, art. 1424 c.c.).

## Casi di annullabilità

- 1) se una delle parti **era legalmente incapace** di contrattare.
- 2) Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è **essenziale** ed è **riconoscibile** dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).

**3) L'errore di diritto** è rilevante nel nostro ordinamento solo se essenziale e se è stato il motivo determinante la ragione unica o principale del contratto. Non è invocabile nella transazione. A tal proposito, infatti, si ricorda che l'**art. 1969 c.c.** *“esclude la possibilità di ottenere l'annullamento della transazione per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti”*.

- 4) Se il consenso fu estorto **con violenza**, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.).
  
- 5) Se il consenso fu carpito con **dolo**, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).

L'annullamento del contratto può essere domandato **solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.**

L'azione di annullamento **si prescrive in cinque anni.**

Il contratto annullabile **può essere convalidato** dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento.

## **Diritti primari e diritti secondari.**

I primi, assolutamente indisponibili, son quelli che derivano direttamente da norme inderogabili. I secondi, assoggettati dal 2113 cc sarebbero quelli di carattere risarcitorio, ossia da violazione dei diritti primari e con carattere esclusivamente patrimoniale.

“Riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’at. 2113 cod. civ., l’annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità. Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell’atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2006, n. 12561).

## Come si impugna

con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Giudiziale o stragiudiziale ma scritto direttamente dal lavoratore.

Quanto alla impugnazione giudiziale (ferma restando la condizione di procedibilità del tentativo di conciliazione), la questione ha rilievo per ciò che concerne il momento del deposito come distinto da quella della notifica del ricorso.